



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00632/2018

Decisione n. 49

Anno 2018

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composta da

Mario Sanino - Presidente e Relatore

Guido Cecinelli

Marcello De Luca Tamajo

Pier Giorgio Maffezzoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **63/2018**, presentato, in data 3 agosto 2018, dalla **U.S.C. Vazzola A.S.D.**, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Giotti,

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)**,

la **Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.)**,

il **Settore Giovanile e Scolastico della FIGC**,

il **Comitato Regionale Veneto della FIGC-LND**,

nonché nei confronti

della **A.S.D. Union QDP**,

per l'annullamento

della delibera pubblicata sul C.U. C.R. Veneto n. 4 del 6 luglio 2018, nella parte in cui la ricorrente USD Vazzola viene riclassificata al 4° posto del campionato Allievi Regionali Girone D, in luogo del 3° posto indicato nella classifica finale del predetto campionato, e, conseguentemente, esclusa dalle società ammesse al campionato Regionale Allievi Elite, con ammissione a detto campionato della ASD Union QDP, riclassificata al 3° posto del campionato Allievi Regionali Girone D, in luogo del 4° posto indicato nella classifica del predetto campionato, nonché nella parte in cui la U.S.C. Vazzola A.S.D. viene ammessa al campionato Regionale Allievi in luogo del campionato Regionale Allievi Elite; del provvedimento assunto dal C.R. Veneto in data 23 luglio u.s., comunicato alla ricorrente, in pari data, via e-mail; della delibera pubblicata sul C.U. C.R. Veneto n. 11 del 26 luglio 2018, nella parte in cui si indica il Vazzola tra le società ammesse al campionato Regionale Allievi, in luogo del campionato Regionale Allievi Elite, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti, compreso il C.U. C.R. Veneto n. 55 del 9 gennaio 2018, Punto 4, Lettera A, paragrafo 6, nella parte in cui sono stabiliti i criteri per la scelta delle migliori seconde e terze classificate del campionato Allievi Regionali 2017/2018.

Vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla parte costituita;

considerata la nota inviata alla Segreteria del Collegio di Garanzia, in data 10 agosto 2018, a firma del Presidente della FIGC-LND Comitato Regionale Veneto, Giuseppe Ruzza, con la quale si informa che la FIGC, in data 7 agosto 2018, ha emanato una delibera riguardante l'ammissione in sovrannumero ai Campionati di Eccellenza, Juniores Elite, Allievi e Giovanissimi Elite della Società A.C. Mestre srl e che, alla luce di tale delibera, si è resa necessaria la formazione a 17 squadre dei gironi che vedono la partecipazione del Mestre e, per l'effetto, come da graduatorie pubblicate, la Società U.S.C. Vazzola A.S.D. risulta al primo posto per il Campionato Regionale Allievi Elite under 17;

considerata la proposta di accettazione del posizionamento nella graduatoria dei ripescaggi del suddetto Campionato, formulata dalla FIGC-LND C.R. Veneto nei confronti della suddetta U.S.C. Vazzola A.S.D. e accettata da quest'ultima;

considerata la comunicazione ricevuta dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport, in data 13 agosto 2018, alla quale l'avv. Fabio Giotti, difensore della ricorrente U.S.C. Vazzola A.S.D., allega un estratto del C.U. n. 14, pubblicato dalla FIGC-LND C.R. Veneto in data 10 agosto 2018, nel quale appare evidente come la suddetta ricorrente sia stata inserita nel Girone B del Campionato Regionale Allievi Elite Under 17 s.s. 2018/2019, dichiarando, pertanto, la cessata materia del contendere con conseguente richiesta di estinzione del presente procedimento;

udito, nella camera di consiglio del 28 agosto 2018, il Presidente e Relatore, avv. prof. Mario Sanino.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Dichiara cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del ricorso di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 63/2018 - Vazzola/FIGC e altri.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 agosto 2018.

Il Presidente e Relatore
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, il 28 agosto 2018

Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito